

COMUNE DI MUGGIO'
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 3 – Oggetto della tassa
- Art. 4 – Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 5 – Tariffe per l'applicazione della tassa
- Art. 6 – Domanda di occupazione
- Art. 7 – Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 8 – Obblighi del concessionario
- Art. 9 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 10 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 11 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 12 – Decadenza della concessione e/o dell'autorizzazione
- Art. 13 – Sospensione delle concessioni
- Art. 14 – Occupazioni abusive
- Art. 15 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 16 – Occupazioni permanenti
- Art. 17 – Occupazioni temporanee
- Art. 18 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 – Passi carrabili
- Art. 20 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 21 – Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 22 – Distributori di carburante
- Art. 23 – Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 – Esenzioni
- Art. 25 – Accertamento della tassa
- Art. 26 – Riscossione coattiva della tassa
- Art. 27 – Rimborsi e compensazione
- Art. 28 – Sanzioni
- Art. 29 – Funzionario responsabile
- Art. 30 – Norme transitorie
- Art. 31 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 32 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 33 – Variazioni del Regolamento
- Art. 34 – Disposizioni finali

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni regolate dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA

1. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni regolate dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

ART. 4
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate in n. 2 categorie di cui alla deliberazione del C.C. n. 51 del 22 aprile 1994.
2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. E' fissato in lire 10 mila (*ora € 5,16*) l'ammontare al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche non è dovuta, precisando che tale limite non può riguardare i casi di pagamenti frazionati e/o dilazionati della tassa, ma si riferisce all'importo della tassa complessivamente dovuto per l'occupazione.

ART. 5
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui al prospetto A) del presente regolamento.
2. Le misure di cui al predetto prospetto sono state adottate ai sensi dell'art. 42, comma 6. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni regolate dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nelle seguenti proporzioni:
 - I categoria 100 per cento;
 - II categoria 95 per cento, con i seguenti arrotondamenti:
 - alle 100 lire superiori per le occupazioni permanenti;
 - alle 10 lire superiori per le tariffe giornaliere delle occupazioni temporanee;
 - alle 50 lire superiori per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni.
3. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 6
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie, che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale e indirizzata al Sindaco, va consegnata all'ufficio protocollo generale. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni del presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma precedente.
7. Per le occupazioni temporanee il termine per l'autorizzazione è stabilito in 15 giorni dalla richiesta di occupazione o dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma precedente.

8. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
9. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale, che, nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, provvederà ad esaminare la pratica.

ART. 7

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
2. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle condizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con facoltà da parte dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto della concessione.
4. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.
5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 9
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE.

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ART. 10
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 11
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il suolo pubblico occupato per effetto di un atto di concessione o autorizzazione ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l'atto di concessione o autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento della concessione nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art. 11.

ART. 13
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragione di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbero applicabili le disposizioni previste dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 14
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, ai termini dell'art. 823 del C.C., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal C.C..

ART. 15
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 16
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 67 per cento.
4. ABROGATO
5. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri per le occupazioni permanenti sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. ABROGATO

ART. 17
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 4 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.
3. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nel prospetto A) del presente regolamento.
4. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 67 per cento.
5. ABROGATO.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria.
7. Per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento.
8. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 10 per cento.
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq..
10. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria ridotta del 70 per cento.
11. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.
12. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
13. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
14. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentato del 20 per cento.
15. In ogni caso le misure di tariffa indicate nel prospetto A) del presente regolamento determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a £. 150 per metro quadrato e per giorno per le

occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

ART. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti interessati devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulle quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 1.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale. In ogni caso il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, (*ora all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi*) o per eccesso se è superiore (*ora all'euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi*).
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 1, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dall'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila (*ora € 258,23*), può essere corrisposta in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuato in 2 rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 19 PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per i passi carrabili la tariffa ordinaria stabilita per le occupazioni permanenti, di cui al prospetto A) del presente regolamento, è ridotta al 50 per cento.
3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq.. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. **ABROGATO**
6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, il Comune può rilasciare un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 90 per cento.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto la tariffa è ridotta del 90 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 70 per cento.
9. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 20 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui al prospetto A) del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di cui al precedente comma aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria con tariffa di cui al prospetto A) del presente regolamento.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica, anche in riferimento alle annualità pregresse.
4. La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è determinata forfettariamente ed è pari al prodotto del numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente per la tariffa unitaria, determinata in euro 0,646 per l'anno 2000, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al

consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata dall'azienda erogatrice in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune dall'azienda erogatrice di pubblici servizi non può essere inferiore a euro cinquecentosedici.

ART. 21 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, impone un contributo "una tantum" pari al 25 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui al prospetto A) del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a Lt 3000. Se il serbatoio è di maggiori capacità la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni Lt 1000 o frazione di Lt 1000. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dal prospetto A) del presente regolamento viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per Lt 1000 o frazione di Lt 1000 degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione del carburante, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati sono soggetti alla tassa prevista per le occupazioni permanenti di cui all'art. 44 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

ART. 23 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata nel prospetto A) del presente regolamento.

ART. 24 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
 - i) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse e/o retrattili, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate, a decorrere dal 1.1.1988;
 - m) le occupazioni permanenti con tende o simili, fisse e/o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, anche con effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata applicata la relativa tassa.
2. Sono, altresì, esenti dalla tassa le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Per beneficiare dell'esenzione, l'organizzazione che richiede l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve dimostrare di godere dello status di ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del citato decreto, ovvero di essere iscritta all'Anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), istituita presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto medesimo.

(comma 2 aggiunto con deliberazione C.C. n. 14 del 28.03.2011)

ART. 25 ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Per i rapporti di imposta pendenti alla data del 1°

gennaio 2007, intendendosi per tali i rapporti di imposta rispetto ai quali il Comune non è decaduto dal diritto di esercitare il potere di accertamento ai sensi della disciplina previgente, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute a titolo di imposta sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono inoltre contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile T.O.S.A.P.
3. A norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Detto limite si intende comprensivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi maturati ai sensi del precedente comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il competente ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento ed alla riscossione anche coattiva.

ART. 26 RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono recuperate, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante procedura di riscossione coattiva con maggiorazione di interessi e spese. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

ART. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per i rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007, intendendosi per tali i rapporti rispetto ai quali il contribuente non è decaduto dal diritto di richiedere il rimborso ai sensi della disciplina previgente, il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione

o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
5. A norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede al rimborso o alla compensazione. Detto limite si intende comprensivo degli interessi maturati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

ART. 28 SANZIONI

1. A norma dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro cinquantuno.
2. A norma dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro cinquantuno a euro duecentocinquantotto.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. A norma dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del trenta per cento della tassa o maggiore tassa dovuta.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 30
NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 18 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti di ogni genere la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di Lit. 50.000;
 - c) per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 31
RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni regolate dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 32
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 33
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 34
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.
2. E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 del 25 luglio 1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.